

**29.****ATTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA****Antimeridiana di martedì 29 marzo 2011****Interrogazioni oggetti:****1223** (820)**1189** (797)**1011** (675)**1210** (811)**1220** (817)**1229** (823)**Progetto di legge oggetto:****877** (12)

(emendamenti)

**Deliberazioni oggetti:****1045** (36)**1120** (37)**1155** (38)**Interrogazioni**

**OGGETTO 1223 - Interrogazione dei consiglieri Donini, Sconciaforni, Naldi e Meo, di attualità a risposta immediata in Aula, circa il ruolo dei CIE di Bologna e di Modena nella gestione "dell'emergenza profughi" (820)**

«I sottoscritti consiglieri

Premesso che

Nelle scorse settimane, nel corso di due visite consecutive al Centro di Identificazione ed Espulsione di via Mattei a Bologna, si è potuta constatare la presenza di circa 40 esuli tunisini arrivati in Italia dopo l'inizio dei disordini in Nord Africa.

Visto che

- Il CIE è una struttura che serve per l'espulsione dall'Italia di migranti senza permesso di soggiorno.

- I tunisini detenuti nel CIE sono in una situazione particolare: appena sbarcati a Lampedusa sono stati portati a Bologna con un ponte aereo, arrivano da un paese in rivolta, non hanno ancora chiesto asilo politico e non possono essere rimandati in fretta al paese d'origine sia per l'incerto assetto politico e istituzionale, sia per motivi umanitari.

Tenuto conto che

- Il Ministro degli interni Roberto Maroni, durante la discussione in sede di Conferenza Unificata "sull'emergenza profughi" dai Paesi del Nord Africa e sui criteri di "ripartizione" della loro presenza nelle varie regioni italiane, avrebbe dichiarato di non ritenere le migliaia di tunisini già giunti in territorio italiano detentori dei diritti di Richiedenti Asilo.

29ª SEDUTA (*antimeridiana*)

ALLEGATO A

29 MARZO 2011

- I CIE di Bologna e di Modena sono già al massimo della propria capienza regolamentare.

Ribadito che

- Continuiamo a dichiarare tutta la nostra contrarietà all'esistenza di luoghi di vera e propria reclusione (CPTA prima e CIE ora), destinati a chi non ha sentenze da scontare e posti al di fuori del controllo democratico.

- Alla luce della funzione anomala che svolgono oggi i CIE presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna, riteniamo urgente approntare strumenti di trasparenza sui transiti nei CIE, per scongiurare il rischio di condannare alla clandestinità persone che chiedono rifugio e cittadini di Paesi nei quali è, sicuramente in questa fase, impensabile rimandarli.

Chiedono alla Giunta regionale

- Se la Regione è a conoscenza della provenienza dei reclusi nei CIE di Modena e Bologna.
- Se intenda agire per controllare gli ingressi e le uscite nei CIE regionali dei migranti, così come previsto dalla legge regionale 5/2004 (art. 3 comma d).
- Se intenda adoperarsi per sensibilizzare il Governo, attraverso la Conferenza Stato Regioni, a trovare soluzioni alternative in questo momento di emergenza, ed estendere lo status di profugo anche ai tanti che sono già sbarcati nel nostro Paese provenienti, oltre che dalla Libia, anche dalla Tunisia e dall'Egitto.»

**OGGETTO 1189 - Interrogazione del consigliere Bernardini, di attualità a risposta immediata in Aula, circa la situazione relativa all'Azienda Verlicchi SpA di Zola Predosa (BO) (797)**

«Il sottoscritto consigliere regionale

Appreso che:

- l'assetto azionario della Verlicchi s.p.a ha recentemente subito modifiche, con cessione delle quote azionarie alla JBF Pontedera srl, azienda con capitale sociale minimo e con oggetto sociale "Esercizio di attività sportive dilettantistiche per la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva e l'insegnamento della pallacanestro, e delle attività motorie in genere";

- la JBF Pontedera fa parte di un gruppo di imprese in cui vi sono amministratori attualmente indagati e accusati per reati gravi;

- risulterebbero, per il periodo 2009-2010, non versati dalla Ditta Verlicchi sia i contributi previdenziali dovuti all'INPS che i contributi dovuti ai diversi Fondi Pensionistici Complementari, pur essendo stati, gli importi di detti contributi, trattenuti dalle relative buste paga;

- non sono stati corrisposte le retribuzioni previste ai dipendenti;  
- il pacchetto clienti è quasi completamente sfumato e solo la Ducati s.p.a. ha mantenuto in essere una commessa;

- in data 8 marzo 2011 è stata presentata istanza di Fallimento da parte dei lavoratori e la richiesta è all'esame del Tribunale di Bologna, il che non esclude il possibile ricorso a procedure concorsuali che possano in qualche modo salvaguardare l'Azienda ed il personale dipendente.

29ª SEDUTA (antimeridiana)

ALLEGATO A

29 MARZO 2011

Considerato che:

- la Giunta della Regione Emilia-Romagna, da mesi, si sta impegnando affinché la Ducati, che è l'attuale principale cliente della Verlicchi s.p.a, "rafforzi la collaborazione con la Regione e il Polo Universitario, ed i Centri di Ricerca per realizzare prodotti competitivi, di altissima qualità e tecnologicamente all'avanguardia", per "realizzare il prima possibile il piano di espansione, incluso la nuova sede produttiva a Borgo Panigale, secondo l'accordo di programma firmato a fine aprile 2009 da Regione, Comune e Provincia di Bologna, Ducati Motor Holding SpA e il Consorzio Cooperative Costruzioni".

Ritenuto che

- la Regione Emilia-Romagna abbia il compito di valutare oltre alle aziende quali la Ducati, anche l'indotto produttivo che inevitabilmente è legato in termini di forniture, sviluppo, occupazione e che costituisce un valore sostanziale nel tessuto economico regionale, al pare delle aziende maggiori più conosciute dal punto di vista dell'immagine;

Interroga il Presidente della Giunta regionale

Per conoscere:

- 1) se ciò corrisponde al vero;
- 2) se la politica industriale intrapresa dalla Giunta regionale ha preso in considerazione l'indotto produttivo legato alla Ducati e se anche per questo tipo di aziende si sono considerate strategie e aiuti, anche in relazione al numero di dipendenti;
- 3) se vi è l'intenzione di assumere provvedimenti per condannare gli atteggiamenti recentemente assunti dalla proprietà, per contrastare lo smantellamento della Verlicchi s.p.a. e per porre in essere azioni a tutela dei lavoratori dipendenti;
- 4) Se la Regione Emilia-Romagna è disponibile a farsi promotrice di percorsi idonei a garantire la sopravvivenza e la gestione dell'azienda, quali ad esempio la trasformazione della società in cooperativa con il coinvolgimento volontario dei lavoratori dipendenti.»

**OGGETTO 1011 - Interrogazione del consigliere Bazzoni, di attualità a risposta immediata in Aula, circa lo stato del progetto di trasformazione dell'area dell'ex zuccherificio Eridania di Russi (RA) in una centrale a biomasse (675)**

«Il sottoscritto consigliere regionale Gianguido Bazzoni, del gruppo PDL

Premesso

che nel comune di Russi (RA) vi è da tempo un progetto per la trasformazione dell'area dell'ex-zuccherificio Eridania in una centrale a biomasse della potenza di 30 megawatt;

che questo progetto ha suscitato da subito gravi apprensioni e grandi opposizioni da parte di tutta la società civile, associazioni, partiti, agricoltori, operatori sanitari, mondo della cultura ecc...;

che nel frattempo è intervenuto il D.L. 10 settembre 2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che stabilisce criteri precisi anche per la dislocazione di impianti a biomasse;

29ª SEDUTA (*antimeridiana*)

ALLEGATO A

29 MARZO 2011

considerato

che l'inidoneità di un'area è stabilita dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agro-alimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento in determinate aree di specifiche tipologie/dimensioni di impianti;

che l'associazione "Clan-Destino o.n.l.u.s." di Russi ha inviato una specifica diffida, in data 8 novembre 2010, fra gli altri destinatari, anche al Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, in cui si chiede una moratoria all'autorizzazione di progetti che abbiano evidenti caratteristiche rientranti fra quelle indicate nei criteri esposti;

che si chiede anche di non rilasciare nessuna autorizzazione ancorché in corso di procedura e soprattutto di adeguare la normativa regionale per tutte le fonti di energia rinnovabile, così come stato recentemente fatto, in maniera appropriata per il fotovoltaico;

interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere

a che punto è la procedura per la valutazione sull'impianto di Russi;

se intenda tenere conto della diffida sopra citata e se no, per quali ragioni;

se intenda procedere con sollecitudine alla definizione delle aree non idonee ad impianti come quello succitato.»

**OGGETTO 1210 - Interrogazione della consigliera Noè, di attualità a risposta immediata in Aula, circa il Fondo regionale destinato all'Handicap e l'utilizzazione delle relative risorse (811)**

«La sottoscritta consigliera regionale

Premesso che

In data odierna sulla stampa locale di Bologna è stato riportato un articolo in cui emerge che:

- presso la Regione Emilia Romagna, vi è un Fondo Regionale destinato all'Handicap, finanziato dalle multe alle imprese che non assumono disabili e che tale fondo ha una disponibilità finanziaria di 40 milioni, accumulata negli anni dal 2007 al 2009;
- tale fondo, destinato alle Province, negli anni indicati non risulta essere stato utilizzato per il fine preposto;
- che a seguito di nuova programmazione e nuovo accordo tali fondi sono stati nuovamente resi disponibili per le Province sulla programmazione dei prossimi tre anni.

Considerato che

Sul tema disabilità e compartecipazione ai costi da parte dei disabili da tempo è stata richiesta l'emanazione di una direttiva che definisca i criteri e superi le interpretazioni riduttive proprie dell'art. 49, che computa tra i redditi dell'assistito anche le indennità e le pensioni, contrariamente a quanto prevede il D.Lgs n. 109/98 che invece esclude tale computo nella formazione del reddito di riferimento;

tale non chiarezza si ripercuote con effetti negativi sul territorio regionale incentivando letture e metodi di partecipazione ai costi differenziate da Comune a Comune, producendo situazioni di grave disagio per i disabili e le famiglie degli stessi.

Interroga la Giunta per sapere

- se effettivamente tali risorse sono state trasferite alle Province e se gli assessori provinciali competenti sono stati adeguatamente informati circa la natura e la finalità dei suddetti fondi;
- se la Regione ha attivato sistemi di controllo e verifica in merito all'utilizzo di queste risorse da parte delle Province e quali sono;
- se oltre al rinnovo della convenzione la Regione intende assumere provvedimenti nei confronti delle Province inadempienti;

29ª SEDUTA (antimeridiana)

ALLEGATO A

29 MARZO 2011

- quando tali risorse saranno realmente disponibili per i necessari, urgenti ed improcrastinabili interventi sul territorio dal momento che a breve alcune famiglie subiranno pignoramenti sui loro beni;

- quali azioni concrete ed urgenti intende adottare la Regione per definire i criteri di compartecipazione ai costi dei servizi da parte dei disabili senza intervenire sul reddito da pensione e indennità come prevede il D.Lgs n. 109/98;

- infine ed è la cosa che più mi preme sapere, con quale ratio si è pensato, nella finanziaria 2010, approvata il 22/12/2009, di richiedere ai disabili una compartecipazione ai costi per servizi socio-sanitari, quando nelle casse regionali si accumulava un tesoretto di 40 milioni di euro proprio a sostegno della disabilità.»

**OGGETTO 1220 - Interrogazione della consigliera Meo, di attualità a risposta immediata in Aula, circa le azioni da porre in essere per favorire lo sviluppo del settore produttivo fotovoltaico e per valutare l'impugnazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, del decreto legislativo attuativo della direttiva europea 2009/28/CE (817)**

«La sottoscritta consigliera regionale

Premesso che

è stato recentemente approvato, su proposta del Ministro Romani, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Considerato che

nel suddetto decreto, oltre a norme condivisibili, ve ne sono altre oltremodo penalizzanti che mettono seriamente a rischio lo sviluppo e la diffusione del fotovoltaico in Italia e che il decreto, nel testo adottato dal Consiglio dei Ministri è palesemente illegittimo sotto diversi profili.

Chiede all'Assessore competente

- se la Regione abbia valutato l'opportunità di impugnare l'atto in un ricorso alla Corte Costituzionale e quali siano le determinazioni della Giunta in questo senso;

- quali azioni abbia intrapreso o stia intraprendendo la Regione per fare in modo che il testo del prossimo decreto garantisca tempi certi e risorse adeguate allo sviluppo del settore produttivo fotovoltaico.»

**OGGETTO 1229 - Interrogazione del consigliere Defranceschi, di attualità a risposta immediata in Aula, circa il progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico in località Zanchetto, nel Comune di Camugnano (823)**

«Il sottoscritto consigliere regionale Andrea Defranceschi

Premesso che

- sulla base di segnalazioni di cittadini esisterebbe un progetto di realizzazione di un parco eolico per più di 10 pale di altezza superiore ai 100m, da realizzarsi in località Zanchetto nel Comune di Camugnano;

- il Sindaco del Comune di Camugnano, sulla base di articoli di stampa e da risposte a interrogazioni, ha negato l'esistenza del suddetto progetto;

- l'Assessore Provinciale all'Ambiente in una recente Assemblea Pubblica ne ha invece asserito l'esistenza e avrebbe dichiarato che lo stesso progetto è stato respinto indietro al proponente.

Considerato che

- la popolazione residente e il Consiglio Comunale non sono adeguatamente informati.

Interroga la Giunta regionale per sapere

- se è al corrente dell'esistenza del suddetto progetto;

e nel caso che sia effettivamente esistente e in corso:

- chi sia il soggetto proponente;
- se esiste una Convenzione tra soggetto proponente e Comune;
- quando sia stato presentato a Provincia e Comune;
- se sia stata avviata una procedura di VIA o simili;
- se siano stati interpellanti i confinanti Enti responsabili di Parchi, SIC e ZPS.»

### **Progetto di legge**

#### **OGGETTO 877**

**Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Mazzotti, Monari, Piva, Alessandrini, Montanari, Moriconi, Zoffoli, Carini, Pagani, Ferrari, Montani, Marani, Costi, Casadei, Pariani e Luciano Vecchi: «Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752"» (12)**

#### **Art. 1**

##### *Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Nel titolo della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752), le parole: "in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752" sono così sostituite: "e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale."

#### **Art. 2**

##### *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 sono così sostituite:

"a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;

b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore;"

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:

"b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati."

## Art. 3

*Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

*"Art. 2**Compiti e funzioni*

1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento sovraprovinciale.
3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:
  - a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;
  - b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative);
  - c) dei servizi tecnici di bacino di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);".

## Art. 4

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:

"01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e/o incrementi , così come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, la cui micorizzazione sia certificata, sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti, indicate dal presente articolo.

02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 ed in ogni altra successiva ricorrenza della legge regionale n. 24 del 1991, le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia".

3. Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

"4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l'incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:

- a) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;
- b) realizzazione e/o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;
- c) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.

È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a

quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge n. 752 del 1985".

4. Al numero 3 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole "dimostri la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell'allegata tabella e contenga altresì:" sono sostituite dalle parole "illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì:".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici, a condizione che la tipologia dell'impianto sia riconducibile all'"arboricoltura da legno" e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all'articolo 18 della legge n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento dell'impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per "perdita di reddito". Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a "bosco" e/o "bosco permanente".

6. Al comma 3bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole "di norma" sono soppresse e dopo le parole "organizzazioni professionali agricole," sono aggiunte le parole "le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all'articolo 30 della presente legge,".

#### Art. 5

##### *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 del 1991 le parole ", anche in riferimento all'allegata tabella." sono soppresse.

#### Art. 6

##### *Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 della 1991 le parole ", abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell'allegata tabella" sono soppresse.

2. Al comma 4 dell' articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole "legge 16 dicembre 1985, n. 752." sono aggiunte le seguenti: "Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata."

3. Al comma 4bis dell' articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole "nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale" sono aggiunte le seguenti "e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale,".

#### Art. 7

##### *Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Il comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

"1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa."

2. Il comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

"2. La Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione."

Art. 8

*Integrazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Le Province, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui al comma precedente senza oneri per l'amministrazione."

Art. 9

*Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituita:

"c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;"

Art. 10

*Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole: "dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura;"

2. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2011 sono aggiunte le parole "ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge."

Art. 11

*Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell' articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole "di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n.11" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000) e delle Province, che si esprimono sentite le Commissioni di cui all'articolo 30 della presente legge."

2. Dopo il comma 1 dell' articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

"1bis. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all'articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e/o la fine della produttività di tali piante."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

"3bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni."

Art. 12

*Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:

"o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui all'articolo 5, comma 4bis della presente legge: da 516 Euro a 1.549 Euro;".

2. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le seguenti lettere:

"s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 250 euro a 1.500 Euro;

s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 1.000 euro a 6.000 euro.".

#### Art. 13

##### *Modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:

"3bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.

3ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.".

#### Art. 14

##### *Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991*

1. La rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991 "Promozione della tartuficoltura" è così sostituita "Promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura".

#### Art. 15

##### *Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 1991 sono inseriti i seguenti articoli:

#### **"Art. 24 bis Interventi e finanziamenti**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene:

a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;

b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;

c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri.

d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.

2. La Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3. La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene.

5. Le Province favoriscono intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.

6. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea."

**Art. 24 ter**  
**Eventi**

1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le Province nell'elaborazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.

**Art. 24 quater**  
**Università ed Enti di Ricerca**

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all'articolo 24 bis, comma 1, lettera a).
2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.

**Art. 24 quinquies**  
**Conferenza regionale annuale**

1. È convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.
2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti di cui all' articolo 30 comma 2.
3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale, elaborata dell'Assessorato regionale competente con la collaborazione delle Province.

**Art. 24 sexies**  
**Carta regionale delle aree tartufigene**

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e sentiti il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree tartufigene.
2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare.
3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.
4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le procedure di cui al comma 1."

Art. 16  
*Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

**"Art. 26**  
***Associazioni locali***

1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:

- a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
- b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
- c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;
- d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.

2. Con tali Associazioni le Province possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge."

**Art. 17**  
***Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991***

1. La rubrica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 "Spese relative al funzionamento delle funzioni delegate" è così sostituita "Norma finanziaria".

2. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4)."

3. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole "rendiconti annuali" sono aggiunte le seguenti ", dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'articolo 24 sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e valorizzazione del tartufo."

**Art. 18**  
***Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991***

1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole "di cui alla presente legge." sono aggiunte le seguenti "Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio provinciale."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente: "3bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri."

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole "determinate dall'ente delegato" sono sostituite dalle seguenti "disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa".

Art. 19

*Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991*

1. La tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991 è abrogata.

**Emendamenti all'oggetto 877**

Emendamento 1, a firma dei consiglieri Defranceschi e Favia:

«Dopo il comma 2 dell'articolo 4, è inserito il seguente comma:

"2 bis. Al comma 2 lettera a) numero 3 della l.r. 24 del 1991, dopo le parole "vivaio di competenza" sono aggiunte le parole "copia delle fatture di acquisto di tali beni e relativi bonifici di pagamento".»

Emendamento 2, a firma dei consiglieri Defranceschi e Favia:

«Dopo il comma 4 dell'articolo 4, è inserito il seguente comma:

"4 bis. Al comma 2 lettera b) numero 3 della l.r. 24 del 1991, dopo le parole "o precedentemente coltivato" sono aggiunte le parole "o se trattasi di territorio soggetto a vincoli ambientali e paesaggistici" e dopo le parole "da mettere a dimora" sono aggiunte le parole "copia delle fatture di acquisto di tali beni e relativi bonifici di pagamento".»

Emendamento 3, a firma dei consiglieri Defranceschi e Favia:

«Il comma 6 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente:

"3 bis. La Regione, ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, provvede a stabilire con apposito atto, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del territorio agro-forestale di ogni provincia ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate".»

Emendamento 4, a firma dei consiglieri Defranceschi e Favia:

«Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente articolo:

"6 bis. All'articolo 6 della l.r. 24 del 1991 le parole "ha facoltà" sono sostituite dalle parole "ha l'obbligo".»

Emendamento 5, a firma dei consiglieri Defranceschi e Favia:

«All'articolo 8, è aggiunto il seguente comma:

"2. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 24 del 1991 le parole "l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonché i rispettivi familiari o dipendenti" sono abrogate".»

Emendamento 6, a firma dei consiglieri Defranceschi e Favia:

«Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo:

"8 bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 24 del 1991 è abrogato".»

Emendamento 7, a firma dei consiglieri Defranceschi e Favia:

«Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo:

"8 ter. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 24 del 1991 le parole "senza ripetizione dell'esame" sono sostituite dalle parole "con ripetizione dell'esame".»

Emendamento 8, a firma dei consiglieri Defranceschi e Favia:

«Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo:

"8 quater. All'articolo 11 della l.r. 24 del 1991 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"2. La tassa di cui al comma 1 si applica solo a coloro che effettuano la raccolta al di fuori della propria provincia di residenza".»

29ª SEDUTA (*antimeridiana*)

ALLEGATO A

29 MARZO 2011

Emendamento 9, a firma dei consiglieri Defranceschi e Favia:

«All'articolo 9, aggiungere il seguente comma:

"0.1. All'articolo 12 della l.r. 24 del 1991 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. La raccolta deve essere effettuata ad una distanza di almeno 300 metri dai fabbricati".»

Emendamento 10, a firma dei consiglieri Defranceschi e Favia:

«Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo:

"11 bis. L'articolo 15 della l.r. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di rete natura 2000 e nei parchi regionali e provinciali".»

Emendamento 11, a firma dei consiglieri Defranceschi e Favia:

«All'articolo 12, aggiungere i seguenti commi:

"0.1. Al comma 1 lettera h) dell'articolo 18 della l.r. 24 del 1991, le parole "da 154 Euro a 464 Euro" sono sostituite dalle parole "da 516 Euro a 1.549 Euro".

0.2. Al comma 1 lettera i) dell'articolo 18 della l.r. 24 del 1991, le parole "da 154 Euro a 464 Euro" sono sostituite dalle parole "da 516 Euro a 1.549 Euro".»

Emendamento 12, a firma dei consiglieri Defranceschi e Favia:

«Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 12 bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 24 del 1991, è così sostituito:

3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo minimo di sei mesi fino ad un massimo di due anni qualora il titolare incorra in una delle infrazioni previste alle lettere g), h), i), l) ed n) del precedente articolo 18. Per altre infrazioni alle modalità di ricerca e raccolta sanzionate dall'articolo 18, la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro per un tempo minimo di sei mesi e massimo di due anni avviene qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due di esse".»

Emendamento 13, a firma del consigliere Mazzotti:

«Al comma 01 dell'art. 4, dopo la parola "miglioramenti" le parole "e/o" sono sostituite con la parola "e".»

Emendamento 14, a firma del consigliere Mazzotti:

«Al comma 01 dell'art. 4, le parole "la cui micorizzazione sia certificata, sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti, indicate dal presente articolo" sono sostituite con le parole "prodotte conformemente al disciplinare di cui all'art. 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene adottati a livello nazionale o regionale".»

Emendamento 15, a firma del consigliere Mazzotti:

«Al comma 3 dell'art. 4, dopo la parola "realizzazione" le parole "e/o" sono sostituite con la parola "o".»

Emendamento 16, a firma del consigliere Mazzotti:

«Al comma 5 dell'art. 4, dopo le parole "realizzati con finanziamenti pubblici" sono aggiunte le parole "non dedicati".»

Emendamento 17, a firma del consigliere Mazzotti:

«Al comma 5 dell'art. 4, dopo le parole "riconducibili a bosco" le parole "e/o" sono sostituite con la parola "e".»

29ª SEDUTA (*antimeridiana*)

ALLEGATO A

29 MARZO 2011

Emendamento 18, a firma del consigliere Mazzotti:

«L'art. 9 è abrogato.»

Emendamento 19, a firma del consigliere Mazzotti:

«Il comma 2 dell'art. 11 è abrogato.»

Emendamento 20, a firma del consigliere Mazzotti:

«Prima del comma 1 dell'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

"01. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituita dalla seguente:

"i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro;"».

Emendamento 21, a firma del consigliere Mazzotti:

«Prima del comma 1 dell'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

"02. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole "da 516 Euro a 1.549 Euro" sono sostituite con le parole "da 1.549 Euro a 4.647 Euro"».

Emendamento 22, a firma del consigliere Mazzotti:

«Al comma 1 dell'art. 12 le parole "da 516 Euro a 1.549 Euro" sono sostituite con le parole "da 1.549 Euro a 4.647 Euro"».

Emendamento 23, a firma del consigliere Mazzotti:

«Al comma 3 ter dell'art. 13 dopo le parole "interventi culturali di" sono aggiunte le parole "messa a dimora di piante tartufigene"».

Emendamento 24, a firma del consigliere Mazzotti:

«All'articolo 24 bis dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all'articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante."»

### **Deliberazioni**

#### **OGGETTO 1045**

**Delibera: «Piano ittico regionale 2006-2010, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 107 del 3 aprile 2007. Estensione della validità per il 2011.» (36)**

«L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 150 del 7 febbraio 2011, recante ad oggetto "Piano ittico regionale 2006-2010, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 107 del 3 aprile 2007. Proposta all'Assemblea legislativa di estensione della validità per il 2011.";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 6913 in data 2 marzo 2011;

Previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 150 del 7 febbraio 2011, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

29ª SEDUTA (*antimeridiana*)

ALLEGATO A

29 MARZO 2011

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.»

**OGGETTO 1120**

**Delibera: «L.R. 24/2001. Approvazione schema di convenzione tipo da utilizzare per la gestione del programma di edilizia residenziale sociale 2010.» (37)**

«L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 253 del 28 febbraio 2011, recante ad oggetto "Proposta all'Assemblea legislativa. L.R. 24/2001. Approvazione schema di convenzione tipo da utilizzare per la gestione del programma di edilizia residenziale sociale 2010";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 8009 in data 10 marzo 2011;

Previo votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 253 del 28 febbraio 2011, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.»

**OGGETTO 1155**

**Delibera: «Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013.» (38)**

«L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 296 del 7 marzo 2011, recante ad oggetto " Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013. Proposta all'Assemblea legislativa regionale.";

Preso atto:

- del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 9491 in data 23 marzo 2011;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), sulla proposta della Giunta regionale n. 296 del 7 marzo 2011;

Dato atto degli errori meramente materiali, sulla proposta della Giunta allegata, che di seguito si segnalano:

- il terzo alinea, dopo il "Richiamate:" di pag. 2, è sostituito con il seguente: "la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 01/03/2007 'Approvazione del programma operativo della Regione Emilia-Romagna - Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 2 competitività e occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12 febbraio 2007, n. 159)";

29ª SEDUTA (*antimeridiana*)

ALLEGATO A

29 MARZO 2011

---

- al primo alinea, dopo il "Preso altresì atto dei positivi pareri espressi:" di pag. 3, le parole "Coordinamento Autonomie Locali" sono sostituite con: "Consiglio delle Autonomie locali".

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 296 del 7 marzo 2011, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale, con le correzioni degli errori materiali di cui in premessa;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.»